

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n.2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il DPCM del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato Decreto Legislativo settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.10 del 13 dicembre 2016;

VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 - con il quale il Dott. Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, è stato nominato Commissario straordinario di ANPAL, il quale assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri attribuiti al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede l'Accordo di Partenariato, approvato con decisione della Commissione europea in data 29 ottobre 2014, all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON SPAO”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, successivamente modificato con Decisioni della Commissione europea C(2017)8929 del 18 dicembre 2017, C(2018)9099 del 19 dicembre 2018 e con Decisione della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata con successive Decisioni C(2017) 8928 del 18.12.2017 e C(2020) 2384 del 14 aprile 2020;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (nel prosieguo, per brevità, anche “PON IOG”), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL, approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, successivamente modificata con successive Decisioni C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e C(2020) 2384 del 14 aprile 2020;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione dei PON suindicati;

VISTA altresì la delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare (anche solo POC, nel prosieguo) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON SPAO 2014-2020), finalizzato in particolare al supporto del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego (OT 8):

- dei processi di attuazione legati alla transizione scuola-lavoro (OT10);
- dei processi di miglioramento della governance multi-livello (OT11);
- delle misure di incentivazione dell'occupazione per le Regioni meno sviluppate e in transizione, in sinergia con gli interventi introdotti dalla legge di Bilancio (OT8);

CONSIDERATO che anche la governance e la responsabilità dell'attuazione del Programma è affidata ad ANPAL, secondo procedure di gestione e controllo coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni del Regolamento CE n. 1303/2013;

VISTE le bozze di Accordi di Partenariato per la Programmazione 2021 – 2027 (ultima versione 27 settembre 2021) inviate ai Servizi della Commissione Europea per il proseguimento del dialogo informale e presentate al partenariato;

CONSIDERATO che, in particolare con riferimento ai PON SPAO e IOG, in qualità di Autorità di Gestione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che la complessità e l'articolazione del quadro attuativo di riferimento (ed in particolare, oltre alla composita natura degli interventi attivati in attuazione dei medesimi ed la numerosità degli Organismi con funzioni delegate di gestione e controllo, la recente riprogrammazione dei PON sopra indicati, così come la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in funzione della massimizzazione dell'efficacia degli interventi nel contesto delle situazioni di crisi sociale ed economica generate dalla

diffusione della pandemia da Covid-19, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico adeguato per consistenza e qualificazione;

CONSIDERATO che l'utile esercizio delle funzioni complesse sopra richiamate richiede competenze altamente specialistiche che esorbitano - per caratteristiche di specializzazione e relativi volumi di impegno - dalle ordinarie capacità ed abilità professionali reperibili presso il personale interno della scrivente Agenzia;

VISTO ed approvato lo strumento di progettazione predisposto al riguardo dagli Uffici della scrivente Agenzia, ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA la non disponibilità di Convenzione quadro o altro strumento Consip avente ad oggetto servizi utili al soddisfacimento del fabbisogno come sopra individuato;

RITENUTO di dover provvedere alla selezione del fornitore del servizio sopraindicato a mezzo di gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in modo da massimizzare l'efficacia delle azioni previste, anche utilizzando le capacità progettuali degli operatori specializzati attivi nel settore;

CONSIDERATO che l'appalto non può essere suddiviso in lotti, in quanto la prestazione del servizio, in ragione della strettissima integrazione di tutti servizi richiesti, arreca sufficiente utilità alla Stazione Appaltante solo se eseguita in via omogenea e coesa sulla base di un unico incarico contrattuale (secondo quanto meglio illustrato nel Disciplinare di gara quivi allegato);

RITENUTO necessario stabilire una soglia minima di partecipazione alla procedura di gara, basata, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, sui progressi volumi di fatturato conseguiti, tenuto conto della notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità del servizio, nonché dell'eventuale misura di anticipazioni finanziarie che in corso di rapporto - pur nei limiti di legge - potranno gravare sull'Operatore economico affidatario;

RITENUTO che, in ragione dell'oggetto estremamente specialistico del contratto in affidamento, dell'elevato valore che il profilo esperienziale dei componenti del gruppo di lavoro oggettivamente riveste agli effetti della qualità finale del servizio e quindi dell'ottimale impiego di risorse pubbliche, della notevole valenza strategica del supporto richiesto in rapporto alla programmazione comunitaria di riferimento, nonché al fine di assicurare una adeguata partecipazione alla procedura ed al contempo per assicurare modalità di valutazione delle offerte coerenti con gli elementi e le specificità suindicate (e quindi per ragioni di efficienza, di economicità e di qualità del servizio), ai sensi dell'art. 47, comma 7 del Decreto Legge n. 77 del 2021, non verranno introdotti, negli atti di indizione e disciplina della procedura, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione di cui al precedente comma 4 dello stesso art. 47 cit. (peraltro non applicabile in via diretta alla presente operazione, in considerazione delle modalità di finanziamento della stessa);

RITENUTO di dover svolgere la procedura detta in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016, avvalendosi della apposita piattaforma di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider), resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed operante sul Sistema Consip AcquistinretePA;

RITENUTO non necessario, considerate le caratteristiche dell'operazione, prevedere, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, specifiche prestazioni da eseguirsi dall'aggiudicatario, ovvero sottratte al subappalto;

VISTI gli atti di indizione e disciplina della procedura a questo fine predisposti dallo scrivente Ufficio (previa predisposizione del documento di progettazione a ciò propedeutico) ed, in particolare, il capitolato descrittivo e prestazionale, il disciplinare di

gara e lo schema di contratto, i quali tutti, unitamente al già citato progetto, vengono approvati ed allegati alla presente determina per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la conformità dei sopracitati atti alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale dei medesimi alle esigenze della scrivente Amministrazione;

CONSIDERATO in particolare rispondente, alla specificità dei servizi richiesti ed al contesto operativo di riferimento, il sistema di criteri di valutazione individuato nel Disciplinare di gara, nell'ambito della più ampia gamma di potenziali elementi e fattori di valutazione declinati nel D.Lgs. n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità anche di derivazione eurounitaria;

QUANTIFICATO, secondo quanto esplicitato nel già menzionato progetto, in € 6.428.350,00, oltre IVA ed eventuali altri oneri di legge, il prezzo massimo del servizio, da affidare mediante il ricorso alla predetta procedura;

CONSIDERATO di poter porre la spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta a carico delle risorse del PON SPAO, Asse V "Assistenza Tecnica", Programmazione comunitaria 2014–2020, nonché, per pari quota, delle risorse dell'Asse IV del Programma Operativo Complementare al PON SPAO, avendone verificata la disponibilità come da prenotazione del dott. Pietro Orazio Ferlito con mail del 19 ottobre 2021;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Articolo unico

1. Gli atti di gara in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati ed adottati. La scrivente Agenzia provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati nei summenzionati atti - allo svolgimento di una procedura di gara aperta per la scelta del contraente, al quale affidare i servizi di cui in premessa.

2. Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dr.ssa Antonella De Biase, che in tale qualità condurrà la procedura sulla piattaforma in ASP, Acquistinrete PA – CONSIP.

3. La spesa necessaria per finanziare l'operazione sopra descritta, verrà posta a carico delle risorse del PON SPAO, Asse V "Assistenza Tecnica", Programmazione comunitaria 2014–2020, nonché, per pari quota, delle risorse dell'Asse IV del Programma Operativo Complementare al PON SPAO come da conferma della disponibilità della Divisione 3 del 16 dicembre 2021.

ADB

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Raffaele Tangorra

(documento firmato digitalmente)